

AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato relativo a figure professionali diverse, ascrivibili alle categorie CCNL Federutility e CCNL Utilitalia ex Federambiente, applicabili al personale delle società del Gruppo Amag –Bando AMAG CUC CIG 746916993D.

Quesito nr. 4 del 18/06/2018

Con riferimento alla gara in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti:

1. chiediamo di indicare per ciascuna figura professionale il livello di inquadramento, posizione assicurativa INAIL, codice tariffa e tasso;
2. in relazione all'Accordo Quadro:
 - a. Art 4.2: Chiediamo che venga altresì richiamato il D. Lgs. 81/15 e il CCNL Agenzie per il lavoro
 - b. Art 5.8: Chiediamo di ricevere le ore presenza entro il secondo giorno successivo a quello di riferimento per permettere di effettuare i pagamenti dei lavoratori nei termini di legge
 - c. Art 5.11: Chiediamo che i pagamenti avvengano nel rispetto del D. Lgs. 192/2012 a 30gg
 - d. Art 7.2: Chiediamo di chiarire a quali altri oneri per l'attività formativa si riferisce AMAG
 - e. Art 7.5: Il periodo di prova è dettato dall'art 33 CCNL Agenzie di somministrazione lavoro, chiediamo di chiarire o modificare l'articolo poiché superato il predetto periodo il lavoratore ha diritto a prestare la sua opera sino a scadenza salvo giusta causa di recesso
 - f. Art 7.9: Chiediamo di confermato che il "mancato gradimento" deve avvenire nel periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie di somm lav)
 - g. Art 8.1: c) chiediamo di limitare la manleva e responsabilità a fatti derivanti da inadempimenti accertati ed imputabili all'Agenzia, pertanto non a qualsiasi fatto occorso in esecuzione contrattuale;
 - h. Art. 8.1 d) i e 8.2 r): ci preme chiarire che, per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove :
 - il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.
 - Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da AmaG nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).



AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



- In proposito perché l'art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la "sorveglianza sanitaria resta a carico dell'Utilizzatore", riteniamo che anche la loro visita "preassuntiva" possa pacificamente essere posta a carico dell'Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica "sorveglianza sanitaria", include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis).
- i. Art 8.2: b) segnaliamo che la descrizione ivi indicata ricorda un appalto e non il servizio di somministrazione lavoro, chiediamo di confermare che quando AMAG scrive "organizzazione del personale" non si riferisce ai somministrati; e) f) riteniamo non applicabile la disposizione poiché l'Agenzia fornisce lavoratori in somministrazione non entra nei locali dell'utilizzatore che è l'unico responsabile degli stessi, anche per quanto riguarda l'azione dei somministrati che sono sotto la sua direzione e controllo
- j. Art. 8.2 o) e art 12.2: chiediamo che la formazione sulle attrezzature venga effettuata da AMAG poiché le stesse sono nella disponibilità dell'utilizzatore
- k. Art 9: chiediamo di limitare la responsabilità dell'Agenzia esclusivamente a fatti/danni ad essa imputabili e accertati. La responsabilità ivi citata appare eccessivamente ampia disponendo su una "ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di AMAG e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa,"
- l. art 10.1: La forza maggiore può attenersi a situazioni oggettive indipendenti dalle parti In quei casi, quindi , la cessazione non dipendendo dal lavoratore, prevede che lo stesso venga retribuito fino al termine del contratto (art 45 CCNL), pertanto chiediamo che l'utilizzatore rimborsi il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15) nel rispetto della legge.
- m. Art 12.3: Chiediamo conferma che AMAG si riferisce ai corsi di formazione che deve svolgere l'agenzia, non quindi quelli a carico dell'utilizzatore
- n. Art 12.9: Chiediamo conferma che questa manleva si riferisce comunque ad obblighi dell'Agenzia, da cui sono scaturiti suoi inadempimenti accertati e a lei imputabili, pertanto non per qualunque azione e non maniera ampia e completa ma circoscritta alle effettive responsabilità ed inadempimenti dell'Agenzia
- o. Art 16: Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione ex art 45 CCNL Agenzie per il lavoro e del corrispondente obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.
- p. Art 18: Chiediamo conferma che prima di applicare le penali verrà effettuato il contraddittorio

RISPOSTA

1. Si veda il chiarimento al quesito n. 3, punto 1).
2. Con riferimento allo schema di accordo quadro, si chiarisce che:



AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



- a) trattandosi di un accordo quadro stipulato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, si applica la normativa speciale prevista dal D.Lgs. 50/2016 e solo ove non diversamente previsto la disciplina prevista dagli artt. 30 e ss del D.Lgs. 81/2015;
- b) fermo restando che non è chiaro a quale disposizione di legge si faccia riferimento e che, in ogni caso, la previsione dello schema di accordo quadro in questione non è preclusiva del rispetto dei termini di legge per il pagamento dei lavoratori, per ragioni tecniche di rilevamento delle presenze dei lavoratori, si conferma la previsione dell'art. 5.8 dello schema di accordo quadro;
- c) il termine di pagamento previsto dall'art. 5.11 dello schema di accordo quadro è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e pertanto si conferma quanto previsto dal medesimo articolo;
- d) il contenuto degli oneri previsti dall'art. 7.2 deve essere interpretato alla luce di quanto previsto dall'art. 7.1. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato non sia provvisto dell'adeguata esperienza richiesta da AMAG, sarà a carico dell'appaltatore la formazione e l'aggiornamento necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta di somministrazione. Sulla base di quanto sopra, si conferma la previsione dell'art. 7.2 dello schema di accordo quadro;
- e) con riferimento all'art. 7.5 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 6);
- f) con riferimento all'art. 7.9 dello schema di accordo quadro, si precisa che le ipotesi di mancato gradimento sono quelle disciplinate dall'art. 10 dello schema di accordo quadro, oltre a quella relativa al mancato superamento del periodo di prova;
- g) con riferimento all'art. 8.1, lett. c) dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 3);
- h) con riferimento agli artt. 8.1, lett. d) e 8.2, lett. r) dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 4);
- i) con riferimento all'art. 8.2, lett. b) dello schema di accordo quadro, si precisa che la previsione è riferita alla gestione dell'attività di impresa dell'appaltatore e che quindi l'organizzazione del personale cui si fa riferimento non comprende i lavoratori somministrati. Inoltre, per quanto concerne le lett. e) e f) del medesimo articolo, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 2);
- j) con riferimento agli artt. 8.2, lett. o) e 12.2 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 5);
- k) con riferimento all'art. 9 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 3);
- l) con riferimento all'art. 10 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 7);
- m) con riferimento all'art. 12.3 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 5), ultima parte;
- n) con riferimento all'art. 12.9 dello schema di accordo quadro, si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 3, punto 3);



AMAG S.P.A.

Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it



o) con riferimento all'art. 16 dello schema di accordo quadro, si precisa che, trattandosi di un appalto pubblico soggetto alla disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 50/2016, il recesso dell'amministrazione è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, si conferma la formulazione dell'art. 16 dello schema di accordo quadro, anche con riferimento all'importo dovuto all'appaltatore in caso di recesso;

p) con riferimento all'art. 18 dello schema di accordo quadro, si precisa che l'applicazione delle penali contrattuali avverrà automaticamente, mediante trattenuta del relativo importo dal pagamento del corrispettivo contrattuale in quanto le ipotesi di ritardo previste da detta norma sono configurabili come inadempimento parziale (ossia ritardo dell'adempimento) del singolo contratto applicativo stipulato ai sensi dell'art. 6 dello schema di accordo quadro.

La Responsabile Unica del procedimento
Simonetta Zaccara

